



**Camera di Commercio
Firenze**
dal 1770 la casa delle imprese



**INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA DIGITALIZZAZIONE IMPRESA 4.0 DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE
IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – ANNO 2023**

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. La Camera di Commercio di Firenze, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci *green oriented* volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, la misura è mirata a:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente disciplinare si intende finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, la seguente misura di innovazione tecnologica I4.0:
 - Servizi di consulenza e/o formazione e acquisto di beni e servizi strumentali - inclusi dispositivi e spese di connessione - funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all' Elenco 1 ed eventualmente delle tecnologie propedeutiche, complementari e direttamente ad esse collegate, di cui all'Elenco 2, dell'art. 5, comma 1 del suddetto disciplinare.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Il contributo camerale sarà pari al **50%** delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, con un minimo di spesa di € 3.000,00 (esclusa Iva) e con un massimale di contributo di € 6.000,00 per ogni impresa richiedente.
2. Alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta una premialità di € 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui al successivo articolo 11 del presente disciplinare.
3. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, laddove prevista.
4. La Camera di Commercio si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di:
 - rifinanziare l'intervento;

¹ I termini "**Industria 4.0**", "**Impresa 4.0**" o, abbreviato, "**I4.0**" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 5, comma 1, **Elenco 1**, del presente Disciplinare.

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Potranno essere ammessi alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda e alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - c) siano iscritti al Registro delle Imprese ed attivi. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135⁴;
 - f) non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019 n. 14;
 - g) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.
2. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerali.
3. Non possono essere beneficiarie dei contributi in argomento le imprese alle quali siano stati erogati dalla Camera di Commercio di Firenze contributi a valere sul "Disciplinare voucher digitali I4.0 – annualità 2021 e/o 2022".
4. Non possono essere beneficiarie dei contributi in argomento le imprese che risultino fornitori dei beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1 a favore di altri soggetti richiedenti il contributo oggetto della presente misura.
5. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** a valere sul presente disciplinare.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione nel limite minimo del 30% dei costi ammissibili totali relativi a una o più tecnologie, funzionali principalmente e primariamente all'introduzione

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

delle tecnologie abilitanti di cui all'elenco 1 ed eventualmente all'elenco 2 come di seguito riportati;

- b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, nel limite massimo del 70% dei costi ammissibili, funzionali principalmente e primariamente all'introduzione delle tecnologie abilitanti di cui all'elenco 1 ed eventualmente all'elenco 2 come di seguito riportati.

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco 1 con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'Elenco 2.

ELENCO 1: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:

- a) robotica avanzata e collaborativa;
- b) interfaccia uomo-macchina;
- c) manifattura additiva e stampa 3D;
- d) prototipazione rapida;
- e) internet delle cose e delle macchine;
- f) cloud, *High Performance Computing - HPC*, fog e quantum computing;
- g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – *cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc*);
- h) big data e analytics;
- i) intelligenza artificiale;
- j) blockchain;
- k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- l) simulazione e sistemi cyberfisici;
- m) integrazione verticale e orizzontale;
- n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
- o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

ELENCO 2: utilizzo di altre tecnologie digitali (solo se propedeutiche, complementari e direttamente collegate a quelle previste al precedente Elenco 1):

- a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
- b) sistemi fintech;
- c) sistemi EDI, electronic data interchange;
- d) geolocalizzazione;
- e) tecnologie per l'in-store customer experience;
- f) system integration applicata all'automazione dei processi;
- g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
- h) programmi di digital marketing;
- i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
- j) connettività a Banda Ultralarga;
- k) sistemi di e-commerce;
- l) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita.

Non saranno considerate ammissibili le domande riferite alle sole tecnologie dell'elenco 2.

L'investimento relativo all'utilizzo delle tecnologie digitali di cui all'Elenco 2 non può in alcun caso superare il 50% del costo totale del progetto, ovvero almeno il 50% del costo totale deve essere direttamente imputabile alle tecnologie previste nell'Elenco 1.

2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto, alloggio e rappresentanza;
 - b) spese generali (come ad esempio spese telefoniche, di riscaldamento, energia elettrica ecc.)
 - c) servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, giuridico-legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - d) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità della stessa**, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'**Elenco 1 e 2** del precedente comma 1), si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione e all'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali sulle tecnologie di cui all'**Elenco 2** del precedente comma 1), la domanda di contributo – **pena la non ammissibilità - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.**
4. **Tutte le spese possono essere sostenute a partire dall'01/01/2023 fino al 90° giorno successivo alla data della Determinazione dirigenziale relativa alla concessione del contributo camerale.**

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

1. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere soggetti beneficiari della misura in cui rivestono la qualifica di fornitori.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non devono avere legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con l'impresa beneficiaria.
3. I fornitori dei **servizi di consulenza e/o formazione** dovranno rientrare in una o più delle seguenti tipologie:
 - a) Competence center di cui al Piano nazionale Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - b) incubatori certificati di cui all'articolo 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - c) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - d) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MISE) – <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>;
 - e) start-up innovative di cui all'articolo 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'articolo 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;

f) Innovation Manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>);

g) ulteriori fornitori, **attivi da almeno un anno, che siano in grado di fornire consulenza e formazione nelle tematiche di Impresa 4.0 di cui all'articolo 5, comma 1, Elenco 1**. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre un'autocertificazione, attestante la realizzazione, a favore di clienti diversi, di almeno tre attività di servizi consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 5, comma 1, **Elenco 1**, da presentarsi sul modulo debitamente compilato e firmato "autodichiarazione ulteriori fornitori" scaricabile dal sito internet camerale www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi, da consegnare all'impresa beneficiaria **prima della domanda di contributo**.

Non sono richiesti requisiti specifici per i **solli fornitori di beni e servizi strumentali** di cui all'articolo 5 comma 1.

Relativamente **ai soli servizi di formazione**, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

ARTICOLO 7 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 10:00 del 17.07.2023 alle ore 16:00 del 31.07.2023**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. **Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.**
2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. modulo di **procura** per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.fi.camcom.gov.it, alla sezione Contributi, sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e dal procuratore per l'invio);
3. Per l'invio tramite sistema Webtelemaco si precisa che i files firmati digitalmente devono avere **estensione .p7m**.
4. È obbligatoria l'indicazione di un **unico indirizzo PEC**, presso il quale l'impresa elegge **domicilio per tutti gli atti della procedura** e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (Webtelemaco) e deve essere coincidente. **In caso di procura** va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
5. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. **MODELLO BASE** generato dal sistema Webtelemaco, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato (**il file firmato dovrà avere estensione .p7m**);

- b. **ALLEGATI AL MODELLO BASE**, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, ad eccezione dell'autodichiarazione del fornitore che dovrà essere firmata digitalmente da quest'ultimo, secondo la casistica sotto specificata (**tutti i file dovranno avere estensione .p7m**):

A) PROGETTO GIÀ TERMINATO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- **modulo di domanda per progetto già terminato**, disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi, compilato in ogni sua parte;
- **fatture elettroniche intestate all'impresa richiedente** firmate digitalmente, in formato xml, laddove previsto: in caso di fornitori esteri le fatture devono essere accompagnate da una traduzione da cui si deducano gli elementi essenziali per l'eventuale concessione del contributo. Dalle fatture si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo riferite alle tecnologie Impresa 4.0 di cui all'articolo 5, comma 1, Elenco 1 ed Elenco 2.
- **quietanze delle singole fatture secondo le seguenti modalità:**
 - Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): ammessi con la presentazione della ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione, **con la dicitura eseguito/pagato**, o in alternativa la lista dei movimenti/estratto conto dai quali risulti l'addebito dell'importo;
 - Pagamenti tramite POS: occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
 - Pagamenti tramite RI.BA: occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - Pagamenti con assegno bancario non trasferibile: si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto del traente;
 - Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici: si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito**Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.**
- **autodichiarazione del fornitore/dei fornitori**, solo nel caso e secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera g) del presente disciplinare;
- **nel caso di attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza** per almeno l'85% del monte ore complessivo, firmati dall'impresa che ha erogato la formazione. Il responsabile dell'impresa richiedente il contributo si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti dell'opportunità di effettuare il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: <https://www.dskill.eu/game.php>, al termine dell'attività formativa;
- **relazione dell'impresa**, redatta in forma libera su carta intestata dell'impresa, firmata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, sulla realizzazione delle attività svolte;

B) PROGETTO GIÀ AVVIATO, MA NON ANCORA TERMINATO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O PROGETTO NON ANCORA AVVIATO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- **modulo di domanda per progetto già avviato ma non ancora terminato o per progetto non ancora avviato al momento della presentazione della domanda**, disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi, compilato in ogni sua parte;
 - **preventivi di spesa intestati all'impresa richiedente**. In caso di fornitori esteri i preventivi devono essere accompagnati da una traduzione da cui si deducano gli elementi essenziali per l'eventuale concessione del contributo. Dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati). I preventivi di spesa non potranno essere antecedenti al 1° ottobre 2022;
 - **autodichiarazione del fornitore/dei fornitori**, solo nel caso e secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera g) del presente disciplinare;
6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 8 – ISTRUTTORIA PER L'AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande per verificare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.
2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare, rispondenti a quanto previsto dal precedente articolo 5 e complete della documentazione prevista dall'articolo 6, saranno ammesse al contributo camerale con provvedimento di concessione del dirigente competente, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. I relativi contributi verranno concessi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dalla data di chiusura del disciplinare.
4. Nel caso di domande irregolari, che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare e/o parzialmente mancanti della documentazione di cui all'articolo 7, l'ufficio preposto invierà per mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti ed/o integrazione della documentazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda conserverà la data di presentazione iniziale.
5. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopra indicato, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.
6. La mancata presentazione di quanto richiesto entro i termini previsti dal precedente comma 5, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
7. **Saranno considerate irricevibili e quindi non ammesse al contributo camerale le domande totalmente prive della documentazione "Allegati al modello base" di cui all'articolo 7, comma 5 nonché quelle prive di sottoscrizione da parte del soggetto/i previsti dall'articolo 7, comma 5 lettera b) e/o mancanti degli elementi identificativi del richiedente;**
8. Nel caso di progetti già conclusi, di cui all'articolo 7, lettera A, le domande che risulteranno regolari o regolarizzate rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 4 del presente disciplinare, complete di tutti i documenti richiesti di cui all'articolo 7 e ammesse al contributo, saranno

liquidate con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio della documentazione di cui all'articolo 9, comma 3.

9. Nel caso di progetti in corso o non ancora iniziati, di cui all'articolo 7, lettera B, le domande che risulteranno regolari o regolarizzate rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 4 del presente disciplinare, complete di tutti i documenti richiesti di cui all'articolo 7 e ammesse al contributo, dovranno essere completate con l'invio della rendicontazione finale di spesa entro 90 giorni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
10. Gli elenchi delle imprese beneficiarie del contributo e/o ammesse al contributo camerale, verranno pubblicati sul sito internet camerale.
11. Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, verranno poste in lista d'attesa. Le stesse saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce, revoche del contributo concesso o in caso di rifinanziamento della misura.

ARTICOLO 9 – MODALITA' E TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE

1. Le rendicontazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov; si precisa che i files allegati dovranno essere firmati digitalmente ed avere **estensione .p7m**.
2. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) **MODELLO BASE** generato dal sistema Webtelemaco, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato (**il file firmato dovrà avere estensione .p7m**);
 - b) **ALLEGATI AL MODELLO BASE**, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, ad eccezione dell'autodichiarazione del fornitore che dovrà essere firmata digitalmente da quest'ultimo, secondo la casistica sotto specificata (**tutti i file dovranno avere estensione .p7m**):
3. Per le domande di contributo relative a progetti già conclusi al momento della presentazione dell'istanza alla Camera di Commercio di Firenze, di cui al precedente articolo 7, comma 5, lettera A dovranno essere inviati i seguenti **ALLEGATI AL MODELLO BASE entro 90 giorni dalla data del provvedimento di ammissibilità (pena la revoca della concessione del contributo) e senza possibilità di richiedere proroghe :**
 - **report del test di self-assessment in materia di cybersecurity "PID-CyberCheck"**, compilabile in autonomia e disponibile al link cybersecurityosservatorio.it/Services/PIDCyberCheck.jsp?lang= ;
 - **report di assessment di maturità digitale** guidato "Zoom 4.0", da compilare **insieme al Digital Promoter della CCIAA di Firenze**;
4. Per le domande di contributo relative a progetti non ancora terminati al momento della presentazione della domanda e progetti non ancora avviati al momento della presentazione della domanda, di cui al precedente articolo 7, comma 5, lettera B, dovranno essere inviati, i seguenti **ALLEGATI AL MODELLO BASE entro 90 giorni dalla data del provvedimento di ammissibilità (pena la revoca della concessione del contributo) e senza possibilità di richiedere proroghe:**
 - **Modulo Rendicontazione** debitamente compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi;
 - copia delle **fatture elettroniche** intestate all'impresa richiedente e firmate digitalmente, in formato xml, laddove previsto. Nel caso di fornitori esteri le fatture dovranno essere

accompagnate da una traduzione da cui si deducano gli elementi essenziali per l'eventuale liquidazione del contributo e intestate all'impresa richiedente. Dalle fatture si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo – non saranno ammesse auto fatturazioni;

- **quietanze delle singole fatture secondo le seguenti modalità:**

- Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): ammessi con la presentazione della ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione, **con la dicitura eseguito/pagato**, o in alternativa la lista dei movimenti/estratto conto dai quali risulti l'addebito dell'importo;
- Pagamenti tramite POS: occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
- Pagamenti tramite RI.BA: occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
- Pagamenti con assegno bancario non trasferibile: si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto del traente;
- Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici: si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

- **nel caso di attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza** per almeno l'85% del monte ore complessivo, firmati dall'impresa che ha fornito la formazione. Il responsabile dell'impresa richiedente il contributo si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti dell'opportunità di effettuare il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: <https://www.dskill.eu/game.php>, al termine dell'attività formativa;
- **relazione dell'impresa**, redatta in forma libera su carta intestata dell'impresa, firmata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, sulla realizzazione delle attività svolte;
- **report del test di self-assessment in materia di cybersecurity "PID-CyberCheck"**, compilabile in autonomia e disponibile al link cybersecurityosservatorio.it/Services/PIDCyberCheck.jsp?lang= ;
- **report di assessment di maturità digitale guidato "Zoom 4.0"**, da compilare insieme al Digital Promoter della CCIAA di Firenze;

5. Si precisa che l'impresa beneficiaria ai fini della liquidazione ed erogazione del contributo dovrà avere sostenuto un importo di spesa non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, fermo restando che in qualsiasi caso l'importo minimo della spesa sostenuta non potrà essere inferiore ad € 3.000,00 (iva esclusa) come previsto dall'articolo 3, comma 1 del presente disciplinare.

6. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un'istruttoria delle rendicontazioni pervenute al fine di verificare che i soggetti richiedenti **abbiano mantenuto il possesso dei requisiti** di cui all'articolo 4 del presente disciplinare e che la documentazione trasmessa sia conforme a quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo;
7. Alle domande regolari rispetto alle verifiche effettuate verranno liquidati i relativi contributi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione.
8. Nel caso in cui, alla data di presentazione della rendicontazione, i soggetti richiedenti non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare e/o la documentazione inviata di cui ai precedenti commi 3 e 4 non sia completa, l'ufficio preposto invierà per mail ordinaria

(PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti ed/o integrazione della documentazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa.

9. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopra indicato, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

10. La mancata presentazione di quanto richiesto entro i termini previsti dal precedente comma 9, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale che verrà revocato con provvedimento dirigenziale.

ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (DURC)

1. La liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo 9, sarà subordinata, **senza eccezioni**, alla verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) del soggetto beneficiario.
2. L'ufficio competente verificherà attraverso la piattaforma online dell'INPS la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativa all'impresa e, in caso di società di persone, ai soci.
3. **Qualora dalla verifica effettuata emerga un DURC non regolare, l'ufficio competente invierà per PEC una comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90, per informare l'impresa della revoca dell'ammissibilità del contributo e della relativa archiviazione dell'istanza, senza alcuna possibilità di successive regolarizzazioni.**

ARTICOLO 11 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO E CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente disciplinare sono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014), relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di stato (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24.12.2013).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un'impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca della concessione del contributo:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal disciplinare.
 - e) nel caso di progetti in corso o non ancora iniziati al momento della presentazione della domanda, ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, **salvo eventuali modifiche sostanziali per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, che dovranno essere motivate adeguatamente e tempestivamente prima del sostenimento delle spese (acquisizione del bene o servizio e relativa fatturazione) in una comunicazione da inviare tramite PEC all'indirizzo cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it. Le modifiche dovranno comunque **garantire il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 del presente disciplinare**. La Camera di Commercio di Firenze dovrà convalidare le suddette modifiche.**
 - f) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un importo di spesa non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, fermo restando che in qualsiasi caso l'importo minimo della spesa sostenuta non potrà essere inferiore ad € 3.000,00 (iva esclusa) come previsto dall'articolo 3, comma 1 del presente disciplinare;
 - g) a segnalare l'eventuale perdita, prima della liquidazione del contributo, del punteggio base di cui all'articolo 4 (rating di legalità) del presente disciplinare.

ARTICOLO 13– CONTROLLI

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 14 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a. mancata presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti dall'articolo 9, commi 3 e 4 del disciplinare;
 - b. mancato mantenimento in fase di rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria del contributo concesso, dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 4;
 - c. presentazione di rendicontazione di un progetto difforme da quello ammesso al contributo in mancanza della comunicazione preventiva prevista dall'articolo 12 del disciplinare;
 - d. irregolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali - DURC (come previsto all'articolo 10);
 - e. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - f. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - g. esito negativo dei controlli di cui all'articolo 13.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Costanza Ceccarini.

ARTICOLO 16 – RICORSO GERARCHICO

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.